

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 1278 Anno 2020**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE**

**Relatore: GRAZIOSI CHIARA**

**Data pubblicazione: 21/01/2020**

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 2278-2019 R.G. proposto da:

LIBERTY SAS DI FABIO SCHIPANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.IAZZALE CLAUDIO 61, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MAFFEY, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO BRUNELLI;

*- ricorrente -*

*contro*

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO FONTANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI LOMBARDO;

*- resistente -*



1159A  
JR

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte de Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che chiede che codesta Suprema Corte voglia rigettare l'istanza di regolamento facoltativo di competenza, affermando la competenza del Tribunale di Milano.

osserva quanto segue.

1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. Mediocredito Italiano S.p.A. adiva il Tribunale di Milano perché accertasse essere intervenuta la risoluzione ex articolo 1456 c.c. di contratto di locazione finanziaria stipulato il 12 novembre 2008, quale concedente, dalla sua dante causa Leasint S.p.A. con Liberty s.a.s. di Antonio Schipani - poi divenuta Liberty s.a.s. di Fabio Schipani -, quale utilizzatrice, e perché conseguentemente ordinasse a quest'ultima la restituzione dell'immobile oggetto del contratto, ovvero un locale ad uso di deposito commerciale sito in Napoli. La risoluzione sarebbe intervenuta per inadempimento della utilizzatrice all'obbligo del pagamento dei canoni, essendosi la concedente avvalsa di una clausola risolutiva espressa.

Controparte si costituiva, a seguito della rituale notifica del ricorso e del conseguente decreto effettuata il 7 settembre 2018, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito in forza degli articoli 19, 20 e 21 c.p.c., e adducendo pure l'inapplicabilità dell'articolo 19 delle condizioni generali di contratto stabilente la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto. Tale articolo, infatti, sarebbe stato privo della doppia sottoscrizione, e inoltre non avrebbe incluso nel suo ambito di applicabilità la controversia relativa alla risoluzione del contratto.

Il Tribunale, con ordinanza definitiva del giudizio sommario depositata il 7 dicembre 2018, disattendeva l'eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, accoglieva la domanda, accertando quindi l'intervenuta risoluzione del contratto e condannando la convenuta al rilascio immediato dell'immobile, oltre alle spese di lite.

Liberty s.a.s. di Fabio Schipani ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza articolato in due motivi, da cui si è difesa Mediocredito Italiano S.p.A. con memoria ai sensi dell'articolo 47 c.p.c.



Il Procuratore Generale ha concluso nel senso del rigetto, ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Milano.

2. Risulta *ictu oculi* che il ricorso per regolamento proposto da Liberty s.a.s. di Fabio Schipani è inammissibile per violazione dell'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.

Invero, anche quando il ricorso veicola l'istanza di regolamento di competenza, in quanto rientrante nel *genus* dell'impugnazione davanti al giudice di legittimità è comunque soggetto al paradigma della suddetta norma, per cui, in particolare, non può essere conformato realizzando il c.d. assemblaggio per ricostruire la vicenda processuale (v. Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2009 n. 20395: *"È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione - mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione."*).

Al contrario, nel caso in esame, la premessa descrittiva dei fatti processuali (pagine 1-9 del ricorso) consiste nella trascrizione prima del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. (pagina 2), poi, dato atto dell'emissione del decreto, della sua notifica e della costituzione dell'attuale ricorrente, nella trascrizione della comparsa di risposta (pagine 3-7) e infine, dopo aver dato ulteriormente atto della celebrazione dell'udienza, nella trascrizione della sentenza impugnata (pagine 7-9). Il che conduce, quindi, ad una piena inammissibilità per evidente violazione dell'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., assorbendo ogni altro profilo.

Il ricorso per regolamento pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado - liquidate come da dispositivo - alla controricorrente; sussistono altresì ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento

da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 2500, oltre a € 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019

^ Al Presidente